

Sentenza n. 20/2023 pubbl. il 04/01/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 8386/2021 Registro Generale affari contenziosi civili vertente

TRA

E

APPELLATO

OGGETTO del giudizio: contratti bancari

CONCLUSIONI delle parti:

Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 13.09.2022):

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello per i motivi sopraesposti, riformare la sentenza n. 316/2021 emessa dal Giudice di Pace di Monza, nella parte in cui ha ritenuto accertato il diritto del signor Monaco Gregorio ad ottenere la restituzione dei ratei residui delle commissioni bancarie e finanziarie di cui all'art. IV, lettere A), C), D) ed E) del contratto e, conseguentemente, nella parte in cui ha condannato la

al pagamento in favore del signor Monaco della somma di € 5.000,00 e della somma di € 1.600,00 di cui € 1.566,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali dovuti per legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale Voglia, per l'effetto della invocata riforma, negare il diritto preteso e riconosciuto al signor e, quindi,

1

Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile
dott. Davide De Giorgio

Firmato Da: DE GIORGIO DAVIDE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 995959e0004419 - Firmato Da: FRAZZETTA PATRIZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5160771d7819a203



Sentenza n. 20/2023 pubbl. il 04/01/2023

rigettare la domanda, invece accolta, e condannare conseguentemente, l'appellato e l'avvocato antistatario (v. Cass., Sez. Lavoro, 28 gennaio 2016, n. 1526), alla restituzione di quanto a loro favore prestato in esecuzione dell'appellata sentenza ed alle spese di giudizio di primo grado (docc. 12 e 13).
Con vittoria di spese e compensi anche per il presente giudizio.

Per (come da comparsa di costituzione):
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via preliminare:
dichiarare la inammissibilità dell'appello perché non conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.;
nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare formulata;
In via principale:
rigettare, la domanda di appello, poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure;
Con condanna in ogni caso alle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, , premesso di aver stipulato con in data 16.07.2012, un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, ha sostenuto di aver estinto anticipatamente il finanziamento quando mancavano n. 97 rate residue rispetto alle n. 120 previste dal piano di ammortamento e di essersi visto rimborsare dall'istituto solo una parte dei costi del credito, ulteriori rispetto agli interessi pattuiti (commissioni di intermediazione per euro 5.228,54, commissioni di gestione per euro 2.240,80 e provvigione soggetti incaricati per euro 2.278,80, per un totale pari a euro 9.748,14), per la quota non utilizzata in conseguenza dell'anticipata estinzione medesima.
Tanto premesso, nonché assumendo l'illegittimità della condotta della controparte, ha evocato in giudizio onde ottenerne la condanna al pagamento di euro 5.000,00, in tal modo limitata la richiesta del dovuto a titolo di rimborso della parte non utilizzata dei costi del credito sopra indicati.

contestata la fondatezza dell'assunto di controparte sotto il profilo giuridico, ha domandato il rigetto della pretesa avversaria.
Con sentenza n. 316/2021 pronunciata tra le parti il 19 - 22 marzo 2021, il Giudice di primo grado, in accoglimento della domanda dell'attore, ha condannato la società mutuante al pagamento in favore di dell'importo di euro 5.000,00 oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore dell'attore.

2

Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile
dott. Davide De Giorgio



Sentenza n. 20/2023 pubbl. il 04/01/2023

Con l'atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza di cui innanzi, chiedendo, in riforma totale della stessa, il rigetto della domanda avversaria, con condanna della controparte e del suo difensore alla restituzione delle somme nel frattempo riscosse in virtù della sentenza impugnata, e sostenendo che: - la decisione di primo grado non era conforme ad una corretta interpretazione della normativa nazionale applicabile al contratto per cui è causa; - in ogni caso, non avrebbe potuto essere accolta la domanda di rimborso *pro quota* dei costi di intermediazione pagati dall'appellante ad un soggetto terzo.

si è costituito in giudizio rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello

L'appellato ha chiesto, nelle conclusioni rassegnate, di *"dichiarare la inammissibilità dell'appello perché non conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c."*.

In punto di diritto, il primo comma dell'art. 342 c.p.c. prevede che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

A tale proposito, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 27199 del 16.11.2017; in senso conforme, si vedano anche: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 13535 del 30.05.2018; Cass., Sez. 2, ordinanza n. 7675 del 19.03.2019) ha affermato il seguente principio di diritto: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *"revisio prioris instantiae"* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".

Inoltre, più recentemente, sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 23781 del 28.10.2020) ha avuto modo di osservare che, "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice".

3

Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile
dott. Davide De Giorgio



Firmato Da: DE GIORGIO DAVIDE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 99595960004419 - Firmato Da: FRAZZETTA PATRIZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5160771078194263

Sentenza n. 20/2023 pubbl. il 04/01/2023

In concreto, dall'atto di appello si evincono chiaramente ed esaustivamente sia la volontà della parte di ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle conclusioni rassegnate dalla controparte nel primo grado di giudizio, sia la critica alle parti della motivazione con cui il Giudice di primo grado ha affermato la fondatezza delle conclusioni medesime, il tutto per le ragioni ivi analiticamente spiegate.

L'eccezione in esame va dunque disattesa.

Ciò premesso, si passa all'esame del merito.

Esame dei motivi di appello

I. Con il primo motivo di impugnazione, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, anche recependo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza resa in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha ritenuto rimborsabili *pro quota* al mutuatario, in caso di estinzione anticipata, non solo i costi c.d. "recurring", legati cioè alla durata del contratto, bensì anche quelli c.d. "up front", sostenuti una volta per tutte all'inizio del rapporto.

I termini della questione possono essere sintetizzati come segue.

La Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, all'art. 16, paragrafo 1, prevede quanto segue: *"Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*.

L'art. 125 *sexies* D. Lgs. n. 385/1993, attuativo della Direttiva in questione, al comma 1, nel testo vigente all'epoca dei fatti di causa, disponeva, a sua volta, quanto segue: *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

È, in proposito, del tutto agevole notare la diversa specificazione, contenuta nei due testi normativi di cui innanzi, riguardo alla riduzione del costo totale del credito (che nella prima norma "comprende" gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, mentre nella seconda è *sic et simpliciter* pari al relativo importo).

Nell'ordinamento nazionale, la normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia ha distinto, a tale proposito, i costi del credito ripartendoli nelle due categorie innanzi citate e stabilendo che solo i costi c.d. "recurring" fossero da rimborsarsi *pro quota* in caso di estinzione anticipata del contratto.

Come sostenuto dall'appellante, *"tale distinzione tra costi recurring, rimborsabili, e costi up-front, non rimborsabili, si rinviene nel provvedimento in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29 luglio 2009, sez. XI, par. 2 (doc. 2), nel "Comunicato del 7 aprile 2011 in materia di finanziamento con cessione del quinto" (doc. 3), nell'aggiornamento delle*

4

Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile
dott. Davide De Giorgio

Firmato Da: DE GIORGIO DAVIDE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 99595960040419 - Firmato Da: FRAZZETTA PATRIZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5160771d7819a2d3



Sentenza n. 20/2023 pubbl. il 04/01/2023

“Disposizioni di trasparenza” del 9 febbraio 2011, e negli “Orientamenti di vigilanza” del 30 marzo 2018 (doc. 5)” (cfr.: atto di citazione in appello, alle pagine 6 e 7).

In tale quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Europea, innanzi citata, secondo la quale “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

A sua volta, l’art. 11-octies D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, intervenendo in materia a seguito della sentenza innanzi citata, se da un lato ha adeguato la norma di cui all’art. 125 sexies T.U.B. a quanto statuito dalla Corte (il primo comma dell’articolo da ultimo citato è stato, infatti, modificato come segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”), da un altro lato, al secondo comma, ha disposto quanto segue: “L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il legislatore, dunque, ha previsto l’irretroattività della novella, disponendo che, per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, dovessero applicarsi non solo l’art. 125 sexies T.U.B. nella sua formulazione anteriore, bensì anche la normativa secondaria di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia vigente alla data della sottoscrizione dei contratti.

L’appellante, conformemente a quest’ultima disposizione transitoria, ha sostenuto in sede di impugnazione che “per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge 106/2021 devono trovare applicazione anche il provvedimento di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” del 29 luglio 2009, sez. XI, par. 2, il “Comunicato del 7 aprile 2011 in materia di finanziamento con cessione del quinto”, l’aggiornamento delle “Disposizioni di trasparenza” del 9 febbraio 2011 e negli “Orientamenti di vigilanza” del 30 marzo 2018” (cfr.: atto di citazione in appello, a pagina 20).

Ebbene, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022 (e dunque successivamente alla scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito degli scritti conclusivi), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25

5

Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile
dott. Davide De Giorgio

Firmato Da: DE GIORGIO DAVIDE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 995f99e0040419 - Firmato Da: FRAZZETTA PATRIZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5160771d7219c263



Sentenza n. 20/2023 pubbl. il 04/01/2023

maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In motivazione, la Corte, «posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2», il tutto in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato quanto segue: «14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1».

La pronuncia di incostituzionalità sopra citata e le considerazioni formulate dalla Corte Costituzionale nella motivazione della sentenza in questione (tra cui quelle

Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile
dott. Davide De Giorgio

6



Firmato Da: DE GIORGIO DAVIDE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 995f99e00040419 - Firmato Da: FRAZZETTA PATRIZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 516b771d7219c283

Sentenza n. 20/2023 pubbl. il 04/01/2023

in tema di affidamento degli istituti di credito) si pongono in contrasto con la tesi sostenuta dall'appellante sotto il profilo giuridico.

Infatti, pur non avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021 (25 luglio 2021) alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 *sexies*, comma 1, T.U.B., la Corte ha precisato che la disposizione in parola "può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor", il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. "recurring", bensì anche quelli c.d. "up front".

Ciò conduce inevitabilmente al rigetto del primo motivo di appello.

II. Un'ulteriore questione sollevata dalla società appellante riguarda il fatto che il Giudice di primo grado ha ricompreso nel novero dei costi rimborsabili anche le provvigioni dovute ad agenti e mediatori.

In proposito, premesso che detta voce di costo, al pari delle altre, risulta pacificamente riscalata dalla società odierna appellante all'atto dell'erogazione del finanziamento, e rilevato altresì che né la sentenza Lexitor né il nuovo testo dell'art. 125 *sexies*, comma 1, T.U.B. operano distinzioni di sorta circa la rimborsabilità della stessa, deve rilevarsi che la Corte di Appello di Milano (cfr.: Corte di Appello di Milano, Sez. 1, sentenza n. 1565/2022 pubblicata in data 11.05.2022), in un caso analogo, ha avuto modo di osservare quanto segue: "Al riguardo, va, invero, condivisa la valutazione del Collegio di coordinamento ABF che, in proposito, ha chiarito che "con specifico riguardo alle commissioni previste in favore dell'agente/intermediario, inoltre, non vi è prova di un'effettiva attività di intermediazione svolta da altro soggetto, ulteriore rispetto a quella svolta dall'intermediario convenuto" (decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 10035 dell'11/11/2016). Va, poi, considerato che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore; che, la circostanza che la mutante, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può rivolgersi in danno per il consumatore; che, pertanto, la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo alla mutante".

Dette considerazioni vanno condivise e recepite in questa sede.

Anche il motivo in esame è, dunque, insuscettibile di accoglimento.

Conseguenze delle considerazioni che precedono

Sulla scorta di quanto innanzi osservato ed in assenza di impugnazione su altre questioni specifiche, l'appello deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile
dott. Davide De Giorgio

7



Firmato Da: DE GIORGIO DAVIDE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 99599a0004419 - Firmato Da: FRAZZETTA PATRIZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5160771d7819c283

Sentenza n. 20/2023 pubbl. il 04/01/2023

Dal rigetto dell'appello consegue, inoltre, che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuta "a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis".

Sulle spese processuali

Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate tra le parti.

Si rileva, in proposito, che la sentenza della Corte Costituzionale, sopra citata, è intervenuta solo dopo la scadenza dei termini assegnati alle parti stesse per il deposito degli scritti conclusivi.

Inoltre, la stessa Corte, nella motivazione della sentenza, ha condiviso le considerazioni del Giudice remittente, secondo cui il collegamento creato fra l'art. 125-sexies t.u. bancario e le norme secondarie individuate dalla disposizione censurata aveva segnato una frattura tra passato e presente, "impedendo di interpretare il precedente art. 125-sexies, comma 1, in conformità con la sentenza Lexitor e in continuità con la giurisprudenza che, dopo la pubblicazione della pronuncia della Corte di giustizia, si era adeguata all'interpretazione da questa prospettata".

Ne deriva che il rigetto dell'appello costituisce conseguenza di una modifica dell'assetto normativo nazionale verificatosi solo al termine del presente grado di giudizio, il che induce ad escludere che la parte soccombente possa essere condannata alla rifusione delle spese processuali relative all'impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ nei confronti di _____, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monza n. 316/2021, pronunciata tra le parti in data 19 - 22 marzo 2021, così provvede:

1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Monza, in data 30 dicembre 2022.

Il Giudice
Davide De Giorgio

Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile
dott. Davide De Giorgio

8

Firmato Da: DE GIORGIO DAVIDE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 995959e0004419 - Firmato Da: FRAZZETTA PATRIZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5160771d7819a2d3

